

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7077 del 18/12/2024
Oggetto	Procedimento MO23A0040 (7790/S). SOC. AGR. LA CASELLINA ss. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Maranello (MO) ad uso irrigazione agricola e per i servizi igienici di un agriturismo.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7393 del 18/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO23A0040 (7790/S). SOC. AGR. LA CASELLINA ss. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Maranello (MO) ad uso irrigazione agricola e per i servizi igienici di un agriturismo. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18 e 19.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con nota registrata al protocollo con n. PG/2023/0173569 del 12/10/2023, la ditta SOC. AGR. LA CASELLINA S.S. (C.F. 03895890360), ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da perforare su terreno di proprietà del legale rappresentante della ditta richiedente, censito al foglio 10 mappale 333 nel Comune di Maranello (MO), loc. Pozza, da utilizzare per irrigazione agricola e per i servizi igienici di un agriturismo, con una portata massima di 4,5 l/s ed un quantitativo di prelievo annuo totale di 25.000 mc;

- con atto n. DET-AMB-2024-681 del 06/02/2024 è stata rilasciata alla suddetta ditta l'autorizzazione alla perforazione del pozzo in progetto ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, avente durata di sei mesi dalla notifica del provvedimento, successivamente prorogata con nota prot. n. PG/2024/0124003 del 05/07/2024 di ulteriori sei mesi, a seguito di richiesta dell'istante;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria tecnico-ambientale preliminare al rilascio della sopra citata autorizzazione alla perforazione sono state svolte le seguenti attività:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 309 del 08/11/2023, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- la derivazione è stata valutata con la metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione), introdotta dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la DGR n. 1195/2016;

- in base al suddetto "metodo ERA", la derivazione risulta rientrare nella matrice "stato R" (*REPULSIONE*), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni e subordinata al risultato di monitoraggi sito-specifici al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal

prelievo, come dettagliato nel disciplinare di concessione, parte integrante del presente atto;

- con nota prot. n. PG/2023/0180149 del 23/10/2023 è stata indetta una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri necessari al rilascio della concessione al Consorzio della Bonifica di Burana e al Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena;

ACQUISITA con nota prot. n. PG/2023/184060 del 30/10/2023 da parte del Consorzio della Bonifica di Burana la comunicazione che i terreni in argomento non risultano iscritti al ruolo consortile relativamente alla disponibilità di risorse idriche superficiali;

RILEVATO che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 25/11/2024 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VERIFICATO che:

- da comunicazione di fine lavori ed allegata documentazione tecnica acquisita con prot. n. PG/2024/0207129 del 15/11/2024, si evince che nel nuovo pozzo sono stati installati n. 4 tratti filtranti per uno spessore totale di 15,60 m a differenza di quanto indicato nella documentazione tecnica di progetto che riportava un unico tratto filtrante di 5 m;

- è stato chiarito attraverso la nota integrativa acquisita con prot. n. PG/2024/0213898 del 26/11/2024 che tale incremento si è reso necessario in quanto la captazione con unico tratto filtrante non garantiva la portata necessaria per il prelievo richiesto e che l'intero tratto filtrante di 15,60 m ricade comunque nello stesso livello acquifero A2;

- il pozzo in argomento può ritenersi realizzato in accordo con le prescrizioni impartite mediante il sopra citato atto di autorizzazione alla perforazione n. DET-AMB-2024-681 del 06/02/2024, in quanto la modifica descritta è ascrivibile ad una variante non sostanziale in corso d'opera, che quindi non necessita di un'istruttoria integrativa e che si intende assentita attraverso il presente atto;

RITENUTO che il quantitativo massimo annuo richiesto nella domanda (25.000 mc) risulti eccessivo in rapporto al fabbisogno necessario per gli utilizzi dichiarati, in particolare in relazione all'uso irrigazione agricola, e che pertanto sia opportuno ridurre il volume massimo da rilasciare in concessione determinandolo nella misura di 17.150 mc/a, come da ricalcolo proposto dal richiedente sulla base della DGR 1415/2016 con comunicazione con prot. n. PG/2024/0213898 del 26/11/2024;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle tipologie d'uso "irrigazione agricola" e "igienico-assimilati", di cui rispettivamente alla lettera a) ed f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo corrisponde alla somma fra quello dovuto per l'uso "irrigazione agricola" con prelievi > 3.000 mc/a ed il minimo per la categoria "igienico e assimilati", per un totale di **€ 230,38** per l'anno in corso;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per le spese di istruttoria;
- il 10/12/2024 **€ 19,20** pari a 1/12 del canone totale di € 230,38 calcolato come sopra esposto, nonché **€ 250** a titolo di deposito cauzionale;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 200/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la DDG n. 163 del 22/12/2022;
- la DDG n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DDG n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 è la dott.ssa Valentina Beltrame, in qualità di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

DETERMINA

- 1) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta SOC. AGR. LA CASELLINA S.S. (C.F. 03895890360), nella persona del rappresentante P.T., la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola e per i servizi igienici di un agriturismo, mediante un pozzo collocato su terreno di proprietà del legale rappresentante della ditta richiedente, censito al foglio 10 mappale 333 del N.C.T. in Comune di Maranello (MO), loc. Pozza, **con una portata massima di 4,5 l/s e per un volume complessivo di 17.150 mc/a - procedimento MO23A0040 (7790/S);**
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario ed acquisito con prot. n. PG/2024/0224525 del 11/12/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2029;**
- 4) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 5) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

- 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- 10) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
originale firmato digitalmente

ALLEGATO - PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **SOC. AGR. LA CASELLINA s.s.** (C.F. 03895890360), codice procedimento **MO23A0040** (7790/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **4,5 l/s**;

1.2 - Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- irrigazione agricola di 3 Ha coltivati a erba medica: 8.250 mc/a;
- uso servizi igienici: 8.900 mc/a;
- consumo complessivo: **17.150 mc/a**.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in Strada Statale Nuova Estense S.S. 12) nel **comune di Maranello (MO)**, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO23A0040-1 (codice GW MOA142329)
Dati catastali NCT	Foglio 10 Mappale 333
Coordinate UTM-RER	X=650720 Y=932079
Anno di costruzione	2024
Materiale colonna	PVC
Diametro	180 mm
Profondità	70 m
Numero e profondità tratti filtranti	Pozzo monofalda con tratti filtranti multipli (- 40,70/- 48 m, - 50,50 / - 53,10 m, - 54,90 / - 56,70 m, - 58,10 / - 62 m da p.c.)
Acquifero sfruttato	2400ER-DQ2-CCI Conoide Tiepido - confinato inferiore
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa - 2,2 KW
Avampozzo	80x80
Contatore	Presente

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 In base alla valutazione condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto

"moderato" e criticità tendenziale "elevata", il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE" e pertanto l'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "Cessazione dell'utenza" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità è pari a **1/12 del canone totale di € 230,38** e pertanto corrisponde a **€ 19,20**, da versare anticipatamente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da costituire anticipatamente.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attuare modalità di risparmio della risorsa idrica e ad attenersi a buone pratiche di irrigazione quali ad esempio:

- evitare irrigazioni mediante aspersione e durante le ore più calde del giorno, specie in occasione di periodi particolarmente siccitosi;
- disattivare eventuali impianti automatici in caso di piogge prolungate;
- quant'altro possibile per ottimizzare lo sfruttamento della risorsa prelevata e perseguire il risparmio idrico.

7.2 Monitoraggio della falda (solo se > 3.000 mc)

In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui all'art. 3.1, si prescrive che il concessionario conduca, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile), anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 7.5.

7.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.4 Dispositivo di misurazione

Il concessionario è tenuto a curare la manutenzione della prescritta strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà quindi comunicare entro **il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aomo@cert.arpa.emr.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.5 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.6 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.7 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.8 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.9 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione **non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/i pozzo/i entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del/i pozzo/i, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimuovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.10 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Sottoscritto per accettazione dal concessionario ed acquisito con prot. n. PG/2024/0224525 del 11/12/2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.